



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 17 Del 27-03-2019

Oggetto: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2019 - 2021

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:47, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DI BONAVENTURA DIEGO	Sindaco	P
Taddei Mariagrazia	Assessore	P
Pellegrini Elio	Assessore	P
Di Furia Maria Pia	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Signor D'Egidio Raffaella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2019 - 2021

Assiste alla seduta di Giunta il consigliere di maggioranza Recchiuti Leonardo.

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.L.gs. n. 267/2000 e dal d.L.gs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 29.03.2017, è stata rideterminata la dotazione organica e il funzionigramma dell'Ente.
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 09.05.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con delibera di Consiglio comunale n. 33 in data 12.11.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, contenente anche la sezione relativa alla programmazione triennale del personale 2019-2021 e all'organigramma dell'Ente nel quale sono rappresentate le Aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti (numero, categoria, profilo professionale, ecc.), compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 105 in data 04.12.2018, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo

le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

– il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

– l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *“(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;*

Visti:

– l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del

decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);

costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);

in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.**”*

Visto inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.*

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Considerato che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: *“In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;

in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001¹;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 67 in data 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”*;

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, e il relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Considerato quindi che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopra richiamato, gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Richiamate le seguenti determinate del Servizio Finanziario:

- registro generale n. 86 del 20.03.2012, dalla quale si evince che il totale del costo del personale per il 2011 è stato di euro **1.261.677,49**;
- registro generale n. 59 del 25.02.2013, dalla quale si evince che il totale del costo del personale per il 2012 è stato di euro **1.238.118,90**;
- registro generale n. 172 del 07.04.2014, dalla quale si evince che il totale del costo del personale per il 2013 è stato di euro **1.179.568,26**;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e s.m.i. e cioè dall'art. 3, comma 5-bis, della legge n. 114 del 2014, è pari ad euro 1.226.454,88, e cioè la media appunto delle annualità 2011/2012/2013;

Richiamata la determina del Servizio Finanziario registro generale n. 146 (interno 42) del 12.03.2018, dalla quale si evince che il totale del costo del personale per il 2018 è stato di euro **1.037.721,00**;

Viste le previsioni della spesa di personale stanziata nel bilancio 2019/2021, dalle quali si evince che il totale del costo del personale per il 2019, comprensivo del caricamento delle assunzioni programmate

¹ *“2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.”*

con il presente atto, si attesta in circa **1.040.000,00**, e dato atto dunque che anche per il 2019, potrà agevolmente essere rispettato il limite massimo di spesa del personale di euro 1.226.454,88 cioè della media del triennio 2011/2013 sopra citata;

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 - 2021 è inferiore alla spesa potenziale massima;

Ricordato che questo Ente:

- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;
- con deliberazione Giunta comunale del 27.03.2019, ha approvato la ricognizione delle situazioni di eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.l.gs 165/2001, da cui non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- con deliberazione Giunta comunale n. 25 del 14.03.2018, ha adottato il Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2018/2020, i n attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.L.gs. n. 198/2006;
- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2018, la cui certificazione sarà inviata al Ministero entro il prossimo 31 marzo;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari al 21,08%;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento; per gli Enti con dipendenti da 15 a 35 è prevista l'obbligatorietà di una sola figura "disabile", già presente nel nostro organico;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
 - b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
 - c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- che viene riportato nel dispositivo del presente deliberato;

Vista inoltre la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 146 (interno 42) del 12.03.2018, con la quale sono stati quantificati in euro 103.000,00 i limiti massimi di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *"l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni"*.

Visto il calcolo del limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato (di cui all'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 / art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90), operato dal Responsabile Finanziario con nota prot. 12754 del 19.11.2018, da cui emergono le seguenti disponibilità:

- il plafond utilizzabile per le assunzioni di nuovo personale nel 2019 è di 30.760,50, a cui potrebbe aggiungersi (è in fase di verifica) quello derivante dalle cessazioni di altri due dipendenti che hanno già inoltrato domanda di pensionamento nel corso del 2019;
- l'ulteriore plafond specificamente utilizzabile per le assunzioni del personale della polizia municipale per il 2019 è di 39.859,95;

In base alla normativa vigente e alle esigenze dell'Ente, si prevede pertanto la seguente programmazione occupazionale per il triennio 2019/2021:

Anno 2019:

- assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo, categoria C1, a 30 ore (con costo annuo di euro 16.211,80);

- assunzione di n. 1 Istruttore tecnico, categoria C1, a 25 ore (con costo annuo di euro 13.509,83);

L'eventuale possibilità di utilizzo del plafond dei dipendenti che andranno in pensione nel corso del 2019 consentirebbe inoltre di procedere all'aumento orario di alcuni dipendenti al momento ad orario part-time

Totale utilizzo, al momento: 29.721,63. Rimarrebbe a quel punto un plafond disponibile di appena 1.038,87 per le future programmazioni;

- - assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, con costo complessivo di 38.908,32 (19.454,16 cadauno), mediante utilizzo dei resti assunzionali derivanti dal pensionamento dei vigili nelle annualità precedenti, come indicati in premessa;

Si dà atto che:

- per quanto attiene la copertura del posto di Istruttore amministrativo, categoria C1, part-time a 30 ore, ai fini di una migliore celerità delle procedure, stante anche la necessità e l'urgenza di provvedere, vista l'attuale grave carenza in organico (l'Ufficio anagrafe / stato civile è fortemente carente di personale e ciò mette a repentaglio il corretto svolgimento anche degli adempimenti elettorali), si dispone specificamente al Responsabile Finanziario di provvedere alla copertura del posto attingendo da graduatorie vigenti presso altri Enti specie in ambito Provinciale, se sussistono, essendo peraltro il posto già vacante nella dotazione del Comune di Notaresco sin dalla programmazione del personale 2016 (si vedano in tal senso le allegate delibere di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2016, e n. 22 del 29.03.2017, afferenti le dotazioni di personale 2016 e 2017). Tale procedura dovrà ovviamente essere preceduta dal previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria (ex art. 30 del d.L.gs. n. 165/2001) e di mobilità obbligatoria (ex art. 34-bis, D.L.gs. n. 165/2001);

La suddetta procedura è considerata legittima anche dalle recenti pronunce della Corte dei Conti (vedasi per tutte l'allegata delibera della Corte dei Conti, Sezione controllo Veneto, n. 189/2018) che prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie preesistenti di altre amministrazioni a condizione che il posto fosse già presente e vacante nella dotazione organica dell'Ente, ciò al fine di escludere modifiche di organico finalizzate a favorire candidati già noti.

L'accordo può essere stipulato anche dopo la formazione della graduatoria a condizione che i posti da coprire tramite lo scorrimento della graduatoria non siano di nuova istituzione o trasformazione (sul punto, Consiglio di Stato, sentenze 4329/2012 e 4361/2014; Corte dei Conti Umbria delibera n. 28/2018 e 124/2013).

- per quanto invece attiene la copertura del posto di Istruttore tecnico si potrà procedere con procedure concorsuali pubbliche, fermi restando gli obblighi della previa verifica delle riserve alle forze armate e del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria (ex art. 30 del d.L.gs. n. 165/2001) e di mobilità obbligatoria (ex art. 34-bis, D.L.gs. n. 165/2001).

Si dà inoltre atto del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 53, comma 2, del nuovo CCNL comparto Enti Locali approvato in data 21 maggio 2018, che prevede una limitazione numerica circa le assunzioni di personale a tempo parziale, ai sensi del quale: *Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.*

Quanto alle assunzioni part-time dei n. 2 dipendenti in categoria C è infatti rispettata la suddetta disposizione in quanto nel nostro Ente sono attualmente presenti in organico n. 8 dipendenti in categoria C, tutti con rapporto di lavoro a tempo pieno (Intellini, Mosca, Angelini, Di Marco, Marziani, Di Sabatino, Catarra, De Colli) il cui 25% di rapporti a tempo part-time sarebbe esattamente di n. 2 unità. Nel corso dell'anno dovrebbe andare in pensione il dipendente Marziani ma si considera che anche in questo caso la percentuale del 25% applicata sui n. 7 dipendenti rimanenti, pari ad 1,75%, possa essere intesa come da estendere a n. 2 unità per arrotondamento all'unità superiore; ed aggiungere che in corso d'anno è comunque prevista anche l'assunzione di due nuove unità in categoria C quali agenti di polizia municipale.

Non è invece previsto l'avviamento di personale appartenente alle categorie protette, ex Legge n. 68/1999, avendo già l'Ente il posto coperto in organico; e neppure la stabilizzazione di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica dell'ente (allegato A);

Accertato che sul presente provvedimento sarà espletata la procedura di informazione sindacale;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il del revisore dei conti rilasciato in data 27.03.2019, con cui ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

Delibera

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.L.gs. n. 267/2000, il seguente piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, dando atto che lo stesso è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Personale a tempo indeterminato 2019/2021:

Anno 2019:

- assunzione n. 1 Istruttore amministrativo a 30 ore, costo annuo di euro 16.211,80;

- assunzione di n. 1 Istruttore tecnico a 25 ore con costo annuo di euro 13.509,83;

L'eventuale possibilità di utilizzo del plafond dei dipendenti che andranno in pensione nel corso del 2019 consentirebbe inoltre di procedere all'aumento orario di alcuni dipendenti al momento ad orario part-time;

Totale utilizzo, al momento: 29.721,63. Rimarrebbe a quel punto un plafond disponibile di appena 1.038,87 per le future programmazioni;

- assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, con costo complessivo di 38.908,32 (19.454,16 cadauno), mediante utilizzo dei resti assunzionali derivanti dal pensionamento dei vigili nelle annualità precedenti, come indicati in premessa;

Anno 2020: da definire;

Anno 2021: da definire;

Si rinvia a quanto detto in premessa circa le procedure da adottare per le suddette assunzioni.

Personale a tempo determinato 2019/2021:

Anno 2019: assunzione di n. 2 vigili urbani stagionali, categoria C1, fino al momento della copertura dei posti a tempo indeterminato vacanti in organico, che avverrà con le procedure appena sopra indicate;

Anno 2020: da definire;

Anno 2021: da definire;

3) Di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad euro 1.226.454,88, cioè la media del triennio 2011/2013 indicato dalla legge quale parametro di riferimento, mentre la consistenza dei dipendenti in servizio sommati all'attuale programmazione comporta una spesa di circa 1.040.000,00 annui, dunque ben al di dentro del plafond in dotazione;

4) Dare atto inoltre del rispetto del limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato, di cui all'art. 1, comma 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 / art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come in premessa specificato

5) Di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, come riportata all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 - 2021 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano².

8) Dare atto che del contenuto del presente provvedimento dovrà essere fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

9) Di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

² NOTA BENE: è possibile inviare tramite il portale SICO (<https://www.sico.tesoro.it/Sico/>) un file in formato .pdf, come indicato anche nella Circ. RGS n. 18/2018:

"Il piano triennale dei fabbisogni"

L'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale redatte secondo le linee di indirizzo che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione emanerà di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6-ter, comma 5 del medesimo decreto legislativo ne prescrive l'acquisizione attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

Nel sistema informativo SICO è stato implementato un modulo che consente l'invio dei documenti contenenti i suddetti piani. Con l'emanazione delle linee di indirizzo, questa sezione di SICO sarà aggiornata poiché verrà predisposto uno specifico modello attraverso il quale saranno acquisite le informazioni contenute nei rispettivi piani dei fabbisogni. Specifiche istruzioni per l'invio dei documenti sono presenti nella prima sezione delle istruzioni che costituiscono l'allegato alla presente circolare."

10) Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.L.gs. n. 267/2000.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area UFFICIO PERSONALE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Egidio Raffaella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 01-04-2019

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to DE LUCA ANNAMARIA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal 27-03-2019:

- per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 L.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì, 27-03-2019

IL RESPONSABILE
F.to DE LUCA ANNAMARIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 27-03-2019

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa
(Annamaria De Luca)

Notaresco 19.11.2018

Prot. 12754

Oggetto: Attestazione del Responsabile Finanziario sulle capacità assunzionali del Comune di Notaresco per il triennio 2019/2021

Ai fini dell'esatto conteggio delle capacità assunzionali del Comune di Notaresco per il prossimo triennio 2019/2021 si rinvia a tutto quanto già relazionato nella nota allegata alla delibera di Giunta n. 67 del 30.07.2018 (Dup 2019/2021), e si riprende il discorso a partire dall'anno 2018.

Per semplicità di calcolo, e vista la neutralità poi delle conseguenze, tutti i conteggi vengono riferiti alle 12 mensilità, con esclusione, per tutti, del conteggio anche della tredicesima.

Si premettono i seguenti conteggi suddivisi per categoria:

- il costo annuo di un D3 a 36 ore è 25.269,34; a 25 ore è di 14.699,10;
- il costo annuo di un D1 a 36 ore è 21.166,71; a 25 ore è di 14.699,10;
- il costo annuo di un C1 a 36 ore è 19.454,16; a 30 ore è 16.211,80; a 25 ore è 13.509,83; a 18 ore è 9.727,08;

Si specifica inoltre che l'utilizzo di somme per integrazioni orarie del personale in servizio deve essere considerato quale utilizzo del plafond assunzionale disponibile. Questo è quanto suggerisce la logica, ed è ciò che è stato sancito con la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Basilicata n. 51/2016/PAR (documento allegato);

Anno 2018: nel 2018 i Comuni possono procedere all'utilizzo dei resti rinvenienti dal precedente triennio (2014/2016), a cui sommare il 75% delle cessazioni dell'anno precedente 2017 (vedi circolare Entionline del 23.02.2018, e la delibera n. 23/2017, di programmazione del personale per il triennio 2017/2019.

Il Comune di Notaresco poteva pertanto utilizzare i resti rinvenienti dal precedente triennio, di 30.796,82, oltre al 75% delle cessazioni del 2017 (nel nostro caso nessuna). Si poteva inoltre procedere all'utilizzo delle cessazioni già avvenute nel corso del 2018, e precisamente quella di De Luca Iole, in pensione dal 01.03.2018, con costo annuo di 16.314,57. Il totale plafond utilizzabile nel 2018 era pertanto di **47.111,39**, di cui ne sono stati utilizzati 41.620,18 derivanti dalle seguenti operazioni:

- integrazioni orarie di personale dipendente già in servizio (12.221,98): con delibera n. 2 del 10.01.2018, si è proceduto alle integrazioni orarie dei dipendenti Cioci Mara (B1), da 21 a 30 ore settimanali, con costo annuo di euro 4.311,18; Paesani Liliana (A1), da 21 a 30 ore settimanali, con costo annuo di euro 4.078,64; Scarpone Emiliano (B1), da 27 a 35 ore settimanali, con costo annuo di euro 3.832,16.
- assunzioni di nuovo personale (29.398,20): a settembre 2018 sono stati assunti due nuovi dipendenti in D1 part-time a 25 ore (Giancamillo e Recchiuti), con costo a regime per ciascuno di 14.699,10.

Pertanto il plafond residuale disponibile per le assunzioni 2019 rimane adesso di **5.491,21** (47.111,39 - 12.221,98 - 29.398,20), a cui sommare ulteriori 25.269,34 derivanti dal pensionamento di Di Martino Berardo Dino (D3), avvenuto il 01.12.2018. I resti complessivi da utilizzare nel 2019 sono pertanto **30.760,50**.

Anno 2019: per il 2019 si potranno quindi utilizzare i resti del precedente triennio 2015/2017 (0,00, in quanto non sussiste alcun resto) oltre al 100% delle cessazioni del precedente anno 2018 per un totale, appena visto, di **30.760,50**.

Polizia municipale: i resti derivanti dalle cessazioni del personale di polizia municipale, in base alle norme adesso ben chiarite, possono essere utilizzati soltanto per le assunzioni attinenti il medesimo settore. Nel nostro Ente potranno essere utilizzati, per il 2019, complessivamente **39.859,95** derivanti dai pensionamenti di Della Sciucca (C1), in pensione dal 31.12.2016, con costo annuo di euro 19.454,15. Nel 2017 poteva essere utilizzato il 75% di quel costo, cioè **14.590,61**. Tali somme dovranno comunque adesso essere utilizzate entro e non oltre il 31.12.2020; e di Marziani Sabatino (D3), in pensione dal 03.10.2018, con costo annuo di **25.269,34**, totalmente utilizzabile al 100% sul 2019 per nuove assunzioni nel corpo di polizia municipale.

Nel 2019 inoltre dovrebbero andare in pensione i dipendenti Francesco Marziani (dal 1° maggio) e Secone Domenica (dal 1° settembre). Occorre dunque verificare se i risparmi derivanti da tali cessazioni potranno essere riutilizzati già in corso d'anno 2019 ovvero soltanto in quello successivo 2020.



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 37 Del 30-04-2016

Oggetto: Aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno del personale e approvazione nuova dotazione organica e piano occupazionale

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DI BONAVENTURA DIEGO	SINDACO	P
Saccomandi Sandro	ASSESSORE	P
Di Gianvittorio Antonio	ASSESSORE	P
Speziale Antonina	ASSESSORE	P
Cipollina Franca	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor Zanieri Stefano.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*
 3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
 4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....*
 - 4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*
 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*

4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti

ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per

le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai [commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e i limiti previsti dall'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al **25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente**. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è

abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."*

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2015 e quantificato il limite di spesa di personale per l'anno 2016;

Vista inoltre la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i.;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Richiamate:

- 1) la propria precedente deliberazione n. 35 in data 20.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'ente;
- 2) la propria precedente deliberazione n. 27 in data 13.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del relativo piano occupazionale 2015-2017*";

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: “Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali”;
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: “Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”;
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”;

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Atteso in particolare che necessita, urgentemente, assumere le seguenti figure, indispensabili per il regolare assolvimento di servizi rimasti completamente vacanti e lacunosi di personale specializzato:

- a) una figura qualificata presso l’Ufficio Tributi, categoria D1, che possa garantire l’assolvimento degli innumerevoli procedimenti del servizio, oltre alla gestione delle attività di accertamento e di riscossione, divenute indispensabili per le sorti economico / finanziarie dell’Ente;
- b) una figura altamente qualificata presso l’Ufficio Tecnico, categoria D1, che possa definitivamente coprire il posto, attualmente vacante e provvisoriamente coperto, in attesa dello sblocco della convulsa e schizofrenica normativa vigente, da un dipendente a tempo determinato.

Ricordato che questo ente:

- ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015;
- ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 27%;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Atteso in particolare che, a seguito di ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, D.L.gs. n. 165/2001, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno: non sono, al momento, emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il verbale del 30.04.2016, con cui l’organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della

spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (allegato A) apportando le seguenti modificazioni alla precedente dotazione organica approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 20.05.2015:

- **posti soppressi**: soppresso un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a seguito del pensionamento del dipendente Rocco Scarpone in data 7 ottobre 2015; soppresso un posto di esecutore operativo specializzato, categoria B1; soppressi due posti di operatore ausiliario, categoria A1, a seguito dei pensionamenti dei dipendenti Milano Teresina (dicembre 2015) e Secone Amalia (aprile 2016); si annota inoltre il pensionamento del dipendente Pela Walter con vacanza del relativo posto in organico in categoria B1;

- **posti inseriti**: n. 1 Istruttore direttivo contabile, categoria D1; un Istruttore amministrativo, categoria C1; un istruttore tecnico, categoria C1; n. 1 esecutore tecnico specializzato, categoria B1.

Si mantiene dunque l'invarianza nella dotazione organica che rimane dunque di n. 41 unità, di cui 30 coperti (contro i 34 della precedente dotazione) e 11 vacanti (contro i 7 della precedente).

Dato atto che nel 2016 hanno già presentato domanda di pensionamento altri 3 dipendenti, e precisamente: un istruttore di vigilanza (categoria C1), un esecutore tecnico (B1), ed un ausiliario (A1).

Tutte le avvenute cessazioni consentiranno pertanto all'Ente di procedere con il piano di assunzioni qui programmato.

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Visto il piano occupazionale 2016-2018 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2016-2018 prevede complessivamente n. 2 posti da ricoprire mediante concorso pubblico;

avviamento di personale appartenente alle categorie protette ex Legge n. 68/1999;

stabilizzazione di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs.

n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che:

- questo ente sta regolarizzando la propria posizione con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2016-2018 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2016-2018 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che è in approvazione la deliberazione di Giunta Comunale del piano delle azioni positive per il triennio 2016 /2018, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è da espletare la procedura di informazione sindacale.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione unanime e palese

Delibera

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la seguente nuova **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018:**

- a) anno 2016: è prevista l'assunzione di una figura qualificata presso l'Ufficio Tributi, categoria D1;
- b) anno 2017: è prevista l'assunzione di una figura altamente qualificata presso l'Ufficio Tecnico, categoria D1.
- c) anno 2018: non è prevista alcuna nuova assunzione

3) di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90;

4) Didemandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

5) Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Si allega alla presente deliberazione la nuova dotazione organica per categoria (Allegato A) e per Area (Allegato B).

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area UFFICIO PERSONALE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanieri Stefano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 26-05-2016

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to DE LUCA ANNAMARIA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal 30-04-2016:

- per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 L.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì, 30-04-2016

IL RESPONSABILE
F.to DE LUCA ANNAMARIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 30-04-2016

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa
(Annamaria De Luca)

(Allegato A) - Dotazione organica Comune Notaresco (per categoria giuridica) - Approvata con delibera di Giunta n. ... del 30.04.2016

Cat.	Profilo	Posti totali	Coperti	Vacanti	Nominativi
	Segretario comunale				
D3	Funzionario amministrativo	2	2		De Luca; Di Martino
	Funzionario tecnico	1	1		Carbone (35 ore)
	Funzionario contabile-amministrativo	1	1		Maggitti
	Funzionario vigilanza	2	2		Marziani, Sposetti
D1	Istruttore direttivo amministrativo	0	0		
	Istruttore direttivo contabile	1	0	1	
	Istruttore direttivo tecnico	1	0	1	
	Istruttore direttivo vigilanza	0	0		
C1	Istruttore amministrativo	5	4	1	Marziani, Di Sabatino, De Colli, Angelini,
	Istruttore contabile	3	2	1	Intellini, Mosca,
	Istruttore tecnico	2	1	1	Di Marco
	Istruttore polizia municipale	3	2	1	Catarra, Della Sciucca,
B3	Collaboratore amministrativo	1	0	1	
	Collaboratore tecnico	1	0	1	
B1	Esecutore operativo specializzato	4	3	1	Di Battista, Sofia (15); Emiliano (27)
	Esecutore tecnico specializzato	12	10	2	Di Marco, Cusano, Forcini, Di Blasio, Natalini, Di Mattia (35), vacante; Cioci (18), Esposito, Secone; Mazzagatti
A	Operatore tecnico ausiliario	2	2		De Luca, Paesani (18),
Totale		41	30	11	

Allegato B - Assegnazione risorse umane e funzionigramma per Aree - Delibera Giunta n. ...del 30.04.2016

Area Amministrativa	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: segreteria, sociali, commercio, scolastici, messo, culturali	D3	Funzionario amministrativo	1	De Luca Anna
	C1	Istruttore amministrativo / contabile	1	Intellini,
	C1	Istruttore amministrativo	1	Di Sabatino (in comando)
	B3	Collaboratore amministrativo	1	vacante
	B1	Esecutore tecnico specializzato	4	Esposito, Secone, Cioci (18), vacante
	A1	Operatore tecnico ausiliario	2	De Luca, Paesani (18)
		Totale	10	

Area Finanziaria	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: finanziario; tributi; personale; urp; protocollo; gestione giuridica ed economica del patrimonio.	D3	Funzionario finanziario	1	Maggitti,
	D1	Istruttore direttivo contabile	1	vacante
	C1	Istruttore amministrativo	2	Angelini, Marziani (in comando)
	C1	Istruttore amministrativo / contabile	2	Mosca, vacante
	B1	Esecutore operativo specializzato	2	Di Bonaventura (15), Scarpone (27)
		Totale	8	

Area Gestione Territorio	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: edilizia privata, urbanistica, suap, manutenzione del patrimonio comunale	D1	Istruttore direttivo Tecnico	1	Vacante
	C1	Istruttore tecnico	1	Di Marco
	B3	Collaboratore tecnico	1	Vacante
	B1	Esecutore operativo specializzato	1	Di Battista,
	B1	Esecutore tecnico specializzato	7	Di Blasio, Di Marco, Cusano, Forcini, Di Mattia (35); Natalini, vacante
			Totale	11

Area Lavori Pubblici e ambiente	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: lavori pubblici, cimiteri, ambiente, energia	D3	Funzionario Tecnico	1	Carbone (35)
	C1	Istruttore tecnico	1	Vacante
	B1	Esecutore operativo specializzato	1	Vacante
	B1	Esecutore tecnico specializzato	0	
		Totale	3	

Area Vigilanza	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: polizia municipale, messo notificatore;	D3	Funzionario di vigilanza	2	Marziani, Sposetti,
	D3	Funzionario amministrativo	1	Di Martino
	C1	Istruttore polizia municipale	3	Catarra, Della Sciucca, 1 vacante
	C1	Istruttore amministrativo	1	De Colli
	B1	Esecutore operativo specializzato (ausiliario del traffico)	2	Mazzagatti, vacante
		Totale	9	



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 Del 29-03-2017

Oggetto: Approvazione della nuova dotazione organica e del nuovo funzionigramma dell'ente

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DI BONAVENTURA DIEGO	SINDACO	P
Saccomandi Sandro	ASSESSORE	A
Di Gianvittorio Antonio	ASSESSORE	P
Speziale Antonina	ASSESSORE	P
Cipollina Franca	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor Zanieri Stefano.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 08.06.2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 08.06.2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 23.11.2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2016.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, di rideterminazione della dotazione organica dell'Ente.

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*
 3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
 4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....*
 - 4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*
 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*

- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

Atteso che necessita urgentemente, alla luce delle sopravvenute esigenze imposte dalla complessa e convulsa normativa vigente, ridefinire al meglio l'organigramma dell'Ente, mediante il potenziamento dei settori nevralgici, ormai divenuti imprescindibili per il corretto perseguimento degli obiettivi e dei risultati dell'Ente, e attraverso un piano di riequilibrio e di redistribuzione dei servizi tra le Aree organizzative.

Dato atto, nello specifico, che si reputa necessario procedere immediatamente alla scissione dei servizi di Anagrafe e Stato Civile dall'Area Vigilanza, anche in considerazione degli orientamenti più volte espressi dall'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione (vedasi allegato) per effetto dei quali: *colui che riveste il ruolo di comandante della polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell'esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale.*

I suddetti servizi saranno attribuiti all'Area Amministrativa;

Ritenuto pertanto necessario dover ripartire i procedimenti e le responsabilità all'interno della dotazione organica.

Ritenuto dunque opportuno operare le seguenti variazioni al vigente funzionigramma, e alla dotazione organica, che manterrà comunque le seguenti 5 Aree organizzative:

Area Finanziaria: mantiene gli attuali servizi finanziari, tributari, gestione del personale, gestione contabile del patrimonio, gestione delle utenze, Iva, servizi informatici, protocollo, parte degli affari generali. La dotazione organica di tale Area prevede le seguenti **8 figure:** 1 Funzionario Amministrativo/Contabile (Maggitti); 1 Istruttore direttivo contabile (vacante); 2 istruttori contabili (Mosca ed uno vacante); 2 istruttori amministrativi (Angelini e Marziani, attualmente in comando in Tribunale); 2 esecutori amministrativi (Scarpone a 27 ore, Di Bonaventura a 15 ore).

Area Amministrativa/Sociale: mantiene gli attuali servizi di segreteria, sociali, scolastici, commercio, suap, economato. Aggiunge, con decorrenza immediata, i servizi di anagrafe e stato civile, sottratti all'Area Vigilanza, con annesso personale preposto e cioè un Funzionario Amministrativo (Di Martino) e un Istruttore Amministrativo (De Colli). La dotazione organica dell'Area prevede le seguenti **12 figure:** 2 Funzionari amministrativi (De Luca, Di Martino); 4 istruttori amministrativi (Intellini, De Colli, Di Sabatino attualmente in comando in Tribunale, uno vacante); 1 Collaboratore amministrativo (vacante); 3 esecutori categoria B1 (Secone, Cioci part-time 21 ore, ed uno vacante); 2 operatori categoria A1 (Paesani 21 ore, De Luca Iole).

Area Lavori Pubblici e Ambiente: mantiene gli attuali servizi lavori pubblici, energia, rete metano, cimiteriali, ambiente, gestione museo e biblioteca. La dotazione organica dell'Area prevede le seguenti **3 figure:** 1 Funzionario tecnico (Carbone), 1 istruttore tecnico (vacante); 1 esecutore B1 (vacante).

Area Gestione del Territorio: mantiene gli attuali servizi edilizia, urbanistica, manutenzioni. La dotazione organica dell'Area prevede le seguenti **11 figure:** 1 Istruttore direttivo tecnico (vacante); 1 istruttore tecnico (Di Marco Giovanni); 1 collaboratore tecnico B3 (vacante); 1 esecutore amministrativo (Di Battista); 7 esecutori B1 (Di Marco Carlo, Di Blasio, Cusano, Forcini, Natalini, Di Mattia Sabatino a 35 ore, uno vacante).

Area vigilanza: mantiene gli attuali servizi di vigilanza e gli vengono sottratti i servizi anagrafe e stato civile. La dotazione organica dell'Area prevede le seguenti **7 figure:** 2 Funzionari di vigilanza (Marziani Sabatino, Sposetti Domenico); 3 istruttori di vigilanza (Catarra Giacomo, e due vacanti); 2 ausiliario B1 (Mazzagatti, e uno vacante).

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica dell'ente apportando le seguenti modifiche a quella ad oggi vigente, approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2016:

- posti soppressi: nessuno
- posti inseriti: nessuno

Dato atto del pensionamento dei seguenti dipendenti, nel corso del 2016, i cui posti sono adesso rimasti vacanti: Della Sciucca Teresa, istruttore di vigilanza, categoria C; Esposito Mirella, esecutore, categoria B.

Dato atto dell'invarianza della dotazione organica che si compone di n. 41 unità, di cui 28 coperti (contro i 30 della precedente), di cui due in comando presso altri enti, e 13 vacanti (contro gli 11 della precedente).

Ritenuto di provvedere in merito.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Visto il "*Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.*

A votazione unanime e palese

Delibera

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e successive integrazioni.
- 2) Di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente come individuata nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di approvare inoltre il nuovo funzionigramma dell'Ente, di cui all'allegato B.
- 4) Stante l'urgenza dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area AREA FINANZIARIA - IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanieri Stefano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 24-04-2017

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
DE LUCA ANNAMARIA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal 29-03-2017:

- per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 L.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì, 29-03-2017

IL RESPONSABILE
DE LUCA ANNAMARIA

(Allegato A) - Dotazione organica Comune Notaresco (per categoria giuridica) - Approvata con delibera di Giunta n. .. del 29.03.2017

Cat.	Profilo	Posti totali	Coperti	Vacanti	Nominativi
	Segretario comunale				
D3	Funzionario amministrativo	2	2		De Luca; Di Martino
	Funzionario tecnico	1	1		Carbone (35 ore)
	Funzionario Amministrativo/Contabile	1	1		Maggitti
	Funzionario vigilanza	2	2		Marziani, Sposetti
D1	Istruttore direttivo amministrativo	0	0		
	Istruttore direttivo contabile	1	0	1	
	Istruttore direttivo tecnico	1	0	1	
	Istruttore direttivo vigilanza	0	0		
C1	Istruttore amministrativo	6	5	1	Marziani, Di Sabatino, De Colli, Angelini, Intellini,
	Istruttore contabile	2	1	1	Mosca
	Istruttore tecnico	2	1	1	Di Marco
	Istruttore polizia municipale	3	1	2	Catarra
B3	Collaboratore amministrativo	1	0	1	
	Collaboratore tecnico	1	0	1	
B1	Esecutore operativo specializzato	4	3	1	Di Battista, Scarpone (27); Sofia (15)
	Esecutore tecnico specializzato	12	9	3	Di Marco, Cusano, Forcini, Di Blasio, Natalini, Di Mattia (35), Cioci (21), Secone; Mazzagatti
A	Operatore tecnico ausiliario	2	2		De Luca, Paesani (21),
	Totale	41	28	13	

Allegato B - Assegnazione risorse umane e funzionigramma per Aree - Delibera Giunta n. ... del 29.03.2017

Area Amministrativa	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Segreteria, sociali, suap, commercio, scolastici, culturali, anagrafe e stato civile	D3	Funzionario amministrativo	2	De Luca Annamaria, Di Martino Berardo Dino
	C1	Istruttore amministrativo e/o contabile	4	Intellini, De Colli, Di Sabatino (in comando), vacante
	B3	Collaboratore amministrativo	1	vacante
	B1	Esecutore tecnico specializzato	3	Secone Domenica, Cioci (21), vacante
	A1	Operatore tecnico ausiliario	2	De Luca, Paesani (21)
		Totale	12	

Area Finanziaria	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Finanziario; tributi; personale; urp; protocollo; gestione economica del patrimonio; informatizzazione; utenze.	D3	Funzionario Amministrativo/Contabile	1	Maggitti
	D1	Istruttore direttivo contabile	1	vacante
	C1	Istruttore amministrativo	2	Angelini, Marziani (in comando),
	C1	Istruttore contabile	2	Mosca, vacante
	B1	Esecutore operativo specializzato	2	Scarpone (27), Di Bonaventura (15)
		Totale	8	

Area Gestione Territorio	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Edilizia privata, urbanistica, manutenzione del patrimonio comunale	D1	Istruttore direttivo tecnico	1	vacante
	C1	Istruttore tecnico	1	Di Marco
	B3	Collaboratore tecnico	1	vacante
	B1	Esecutore operativo specializzato	1	Di Battista,
	B1	Esecutore tecnico specializzato	7	Di Blasio, Di Marco, Cusano, Forcini, Di Mattia (35); Natalini, vacante
		Totale	11	

Area Lavori Pubblici e ambiente	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Lavori pubblici, cimiteri, ambiente, energia, rete metano	D3	Funzionario Tecnico	1	Carbone (35)
	C1	Istruttore tecnico	1	vacante
	B1	Esecutore operativo specializzato	1	vacante
		Totale	3	

Area Vigilanza	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Polizia locale, messo notificatore;	D3	Funzionario di vigilanza	2	Marziani, Sposetti
	C1	Istruttore polizia municipale	3	Catarra, 2 vacanti
	B1	Esecutore operativo specializzato (ausiliario)	2	Mazzagatti, vacante
		Totale	7	

REGIONE
ABRUZZO



SERVIZIO DI GABINETTO

Prot. n. RA/ 273916/Gab

L'Aquila li 30.10.2015

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della
Regione Abruzzo

Ai Sigg. Comandanti/Responsabili
Corpi Polizia Locale Regione Abruzzo

LORO SEDI

Oggetto: Legge Regionale n. 42/2013 - Adempimenti

Orientamenti Autorità Nazionale Anticorruzione n. 57/2014 e 19/2015 - Adempimenti

A seguito di ripetute sollecitazioni e puntuali verifiche l'Ufficio Politiche per la Sicurezza e Polizia Locale della Regione Abruzzo ha constatato, suo malgrado, ripetute violazioni da parte amministrazioni comunali dell'art. 11 c. 3 della legge regionale 42/2013 .

Nei casi di specie i Comuni hanno considerato la Polizia Locale una struttura intermedia ed hanno scelto di porla alle dipendenze del responsabile di un settore diverso.

Così come in più occasioni si è registrato che l'incarico di Comandante di un Corpo di Polizia Locale è stato attribuito a personale non inquadrato nei ruoli della Polizia Locale ma a personale di altra area, settore o servizio, in palese violazione dell'art. 5 commi 1,2,3 e 4 della suddetta legge regionale.

Il precetto normativo regionale non può in alcun modo essere considerato un auspicio o un consiglio, poiché il legislatore ha normato in tal senso al fine di attribuire autonomia operativa e gestionale ad un corpo di polizia che deve poter operare per garantire prevenzione e repressione di tutti gli elementi recanti illegalità, senza alcun condizionamento da parte dell'apparato burocratico e politico comunale.

Su questa lunghezza d'onda si impone una ulteriore sottolineatura relativa alla ripetuta violazione degli orientamenti n. 57/2014 e 19/2015 emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha affermato puntualmente e ribadito ulteriormente, in ordine alla impossibilità di "attribuire al Comandante della Polizia Locale funzioni di responsabilità di uffici con competenze gestionali in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo"(57/2014) e quindi di "attribuire funzioni di responsabilità nell'esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo, sussistendo un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale"(19/2015)

Risulta evidente che disattendere gli Orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione così come violare la normativa regionale di riferimento per i profili sopra evidenziati costituiscono sintomo evidente di un malcelato desiderio di tarpare le ali all'autonomia operativa del corpo di polizia locale, al valore aggiunto di legalità e di tutori della qualità urbana che la legge attribuisce ad uomini e donne di ogni ordine e grado che ogni giorno con abnegazione, spirito di sacrificio e senso del dovere sono pronti a servire le comunità a patto che si riconosca loro ruolo e funzioni.

Confidando nel rispetto di quanto sopra si porgono distinti saluti.

IL CAPO DI GABINETTO

(Avv. Ernesto Grippo)

Orientamento n. 57/2014

Posted By [20CivAdm13](#) On 6 agosto 2014 @ 11:59 In [Orientamenti in materia di Anticorruzione](#) | [No Comments](#)

Parole chiave: ANTICORRUZIONE - funzioni svolte dal Comandante della Polizia locale - provvedimenti concessori e autorizzatori - svolgimento di funzioni di responsabilità - impossibilità - conflitto di interessi - sussistenza.

Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell'esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale.

Comune di Notaresco

(Teramo)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 01

Data 27.03.2019

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021"

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 11,00, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito alla presenza del responsabile Finanziario dott. Franco Maggitti, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale di cui all'oggetto;

Premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 e il relativo piano occupazionale, prevedendo:

Personale a tempo indeterminato 2019/2021:

Anno 2019:

- assunzione n. 1 Istruttore amministrativo a 30 ore, costo annuo di euro 16.211,80;
- assunzione di n. 1 Istruttore tecnico a 25 ore con costo annuo di euro 13.509,83;

L'eventuale possibilità di utilizzo del plafond dei dipendenti che andranno in pensione nel corso del 2019 consentirebbe inoltre di procedere con l'aumento orario di alcuni dipendenti al momento ad orario part-time

- polizia municipale: per il 2019 si prevede l'assunzione di n. 2 vigili a tempo pieno e indeterminato, con costo complessivo di 38.908,32 (19.454,16 cadauno), mediante utilizzo dei resti assunzionali derivanti dal pensionamento dei vigili nelle annualità precedenti, come indicati in premessa;

Anno 2020: da definire;

Anno 2021: da definire;

Personale a tempo determinato 2019/2021:

Anno 2019: assunzione di n. 2 vigili urbani stagionali, categoria C1, fino al momento della copertura dei posti a tempo indeterminato vacanti in organico, che avverrà con le procedure appena sopra indicate;

Anno 2020: da definire;

Anno 2021: da definire;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti



di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

- b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato;
- c) è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018 e si prevede di realizzare quello del 2019;

Vista anche l'allegata relazione tecnica del Responsabile Finanziario sulle capacità assunzionali del Comune di Notaresco per il triennio 2019/2021

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, cc. 557e segg., della legge n. 296/2006;

ESPRIME


ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 13,00

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giovanni Rocchio



(Allegato A) - Dotazione organica Comune Notaresco (per categoria giuridica) - Approvata con delibera di Giunta n. ... del 27.03.2019

Cat.	Profilo	Posti coperti	Posti da coprire	Nominativi
	Segretario comunale			
D3	Funzionario amministrativo	1		De Luca
	Funzionario tecnico	1		Carbone (35 ore)
	Funzionario Amministrativo/Contabile	1		Maggitti
	Funzionario vigilanza	1		Sposetti
D1	Istruttore direttivo amministrativo	0		
	Istruttore direttivo contabile	1		Recchiuti (25 ore)
	Istruttore direttivo tecnico	1		Giancamillo (25 ore)
	Istruttore direttivo vigilanza	0		
C1	Istruttore amministrativo	5	1	Marziani, Di Sabatino, De Colli, Angelini, Intellini,
	Istruttore contabile	1		Mosca
	Istruttore tecnico	1	1	Di Marco
	Istruttore polizia municipale	1	2	Catarra
B3	Collaboratore amministrativo	0		
	Collaboratore tecnico	0		
B1	Esecutore	12		Di Battista, Scarpone (35); Sofia (15) Di Marco, Cusano, Forcini, Di Blasio, Natalini, Di Mattia (35), Cioci (21), Secone; Mazzagatti
A	Operatore tecnico ausiliario	1		Paesani (30),
	Totale	27	4	